

S. 4085/15


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli – Sezione prima civile bis – nelle persone dei magistrati:

dott. Renato Lipani	Presidente
dott. Fulvio Dacomo	Consigliere
dott. Michelangelo Petrucciello	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3481 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: insinuazione tardiva di credito (art. 101 l. fall.)

IL
L
F

IL CASO.it
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli

APPELLANTE

E

Fallimento San Giuseppe spa in persona del curatore,
Napoli alla via G.B. Pergolesi 1 presso lo studio
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caiafa

APPELLATO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il F., già lavoratore subordinato della S.p.A. San Giuseppe a decorrere dal 12 settembre 1979 con mansioni di operaio qualificato ed inqua-

by

by

drammento nel terzo livello del C.C.N.L. di settore, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della predetta società non percepì più la retribuzione a partire dal mese di ottobre 1999 e fu poi licenziato dalla curatela con lettera del 15 marzo 2002. Il licenziamento, che secondo la curatela del fallimento S. Giuseppe doveva considerarsi efficace a far data dall'intervenuta dichiarazione di fallimento, fu impugnato innanzi al giudice del lavoro, che con sentenza del 15.12.2004 ne dichiarò l'inefficacia per violazione della l. n. 223 del 1991. Questa sentenza, che affermò anche la continuità giuridica del rapporto di lavoro, fu in seguito confermata dalla Corte di Appello di Napoli (sent. del 9.11.2005) e dalla Corte di cassazione (sent. n. 5033 del 2.3.2009). Con ricorso ex art. 101 l. fall. depositato nella cancelleria del tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 1.8.2009 il F chiese di essere ammesso al passivo per gli importi di € 222.505,67 a titolo di retribuzioni non percepite e di € 17.589,77 per tfr in relazione al periodo dall'ottobre 1999 al luglio 2009. Con sentenza del 21.2.2013 il tribunale ha respinto la domanda di ammissione. Secondo il tribunale il rapporto di lavoro subordinato a seguito della dichiarazione di fallimento è sospeso fino alla dichiarazione del curatore di sciogliersi dal rapporto ex art. 72 comma 2 l. fall.; ne risulta la sospensione anche del diritto alla retribuzione, e persino nel caso in cui il licenziamento del lavoratore dell'impresa fallita sia stato, durante il periodo di sospensione, dichiarato illegittimo, perché al lavoratore spettino diritti di natura retributiva occorre l'ulteriore presupposto dell'utilizzabilità "*da parte del datore di lavoro delle energie fisiche messe a disposizione dal lavoratore*". Nel caso in esame "*il curatore non poteva avvalersi dell'attività del F*" non essendovi stato alcun provvedimento autorizzativo dell'esercizio provvisorio; il difetto

del necessario nesso sinallagmatico tra le possibili prestazioni delle parti rendeva la domanda di ammissione del F infondata.

Avverso questa sentenza Sabatino F ha proposto appello.

Il fallimento appellato si è costituito, resistendo al gravame.

2. Con l'unico motivo di appello l'appellante rimprovera al tribunale di aver trascurato che secondo la medesima giurisprudenza di legittimità citata nella decisione impugnata il diritto alla retribuzione, da escludersi allorché il rapporto di lavoro sia rimasto legittimamente quiescente, non può essere invece negato in presenza di licenziamento illegittimo.

Il motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità il diritto alla retribuzione non spetta per i periodi, compresi fra la data di sospensione dell'attività produttiva e quella di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore ovvero tra quest'ultima e la definitiva manifestazione del curatore di sciogliersi dal rapporto di lavoro subordinato, in cui, pur essendo formalmente in essere il rapporto, sia tuttavia carente la prestazione lavorativa in conseguenza dell'insussistenza del sinallagma funzionale del contratto, fatta eccezione per i casi di illegittima interruzione o unilaterale sospensione del rapporto, nei quali l'obbligo retributivo è riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente del datore di lavoro (così Cass. n. 6155 del 2004); in queste sole ipotesi il legislatore ha inteso attribuire diritti retributivi al lavoratore malgrado la non avvenuta prestazione lavorativa, prevedendo analiticamente il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione (in questi termini Cass. n. 7473 del 2012). Ha quindi errato il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel configurare, ai fini dell'ammissibilità del credito nel passivo della San Giuseppe spa, la necessità dell'ulteriore requisito dell'utilizzabilità

in concreto delle prestazioni, dal momento che questo presuppone il perdurare del rapporto di lavoro e la sua collocazione in una fase di quiescenza. Viceversa, allorché il rapporto di lavoro sia stato risolto, con conseguente perdita per il lavoratore della possibilità di continuare a far parte dell'azienda fallita (il che potrebbe verificarsi sia con l'esercizio provvisorio da parte del curatore, sia con l'affitto o la cessione dell'intera azienda), al lavoratore che lamenti l'illegittimità del licenziamento deve riconoscersi il diritto non solo di ottenere la relativa declaratoria ma anche di conseguire le spettanze retributive dovute a titolo risarcitorio.

Nel caso in esame è stato dedotto da entrambe le parti che il curatore aveva concluso con due società (l'una dopo l'altra) un contratto di affitto d'azienda, una delle cui clausole contemplava il graduale ma integrale assorbimento di parte consistente del personale della società fallita. Dalla lettera di licenziamento risulta inoltre che il F, siccome operaio inquadrato nel terzo livello del CCNL di settore, rientrava nelle categorie dei lavoratori destinati ad essere riassunti dalla Life Hospital spa. Se quest'evenienza si fosse verificata, sarebbe venuto meno il presupposto per il conseguimento delle spettanze maturate a titolo risarcitorio nei confronti del fallimento. Tuttavia il curatore, cui incombeva l'onere di eccepire la relativa circostanza, non ha neanche dedotto che il Fucci sia stato riassunto alle dipendenze della società affittuaria, sicché manca la prova di questo e di altri fatti estintivi della relativa pretesa.

L'appello dev'essere quindi accolto, con collocazione del Fucci al passivo del fallimento appellato come da domanda (non essendovi alcuna contestazione da parte del curatore sull'esattezza dei calcoli delle spettanze risarcitorie). A questo credito accedono sia la rivalutazione (ex artt. 429, comma 3, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.) che gli interessi legali, l'una fino alla data di approvazio-

ne dello stato passivo e gli altri fino alla liquidazione dell'attivo, entrambi con collocazione privilegiata in ossequio alle sentenze nn. 204/89 e 570/89 della Corte Costituzionale. Il computo degli interessi va, peraltro, compiuto non sulla somma rivalutata così come risultante per l'intero periodo, ma sulla somma risultante dalla rivalutazione compiuta anno per anno. Non può, in altri termini, essere consentita la duplicazione degli interessi, sicché questi vanno computati necessariamente sulla somma originaria e su quella via via rivalutata anno per anno. E' da escludere quindi che il computo degli interessi si effettui sulla somma globalmente rivalutata.

Le spese di entrambi i gradi di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Sabatino Fucei nei confronti del Fallimento di San Giuseppe spa, così provvede:

a) accoglie l'appello e per l'effetto ammette al passivo del fallimento appellato in via privilegiata per gli importi di € 222.505,67 a titolo di retribuzioni non percepite e di € 17.589,77 per tfr per il periodo dall'ottobre 1999 al luglio 2009, oltre interessi e rivalutazione calcolati come in motivazione;

b) condanna il fallimento al pagamento delle spese del doppio grado, liquidandole per il giudizio innanzi al tribunale in € 7.000,00 per compenso, oltre cpa ed iva e per il presente giudizio in € 10.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, con attribuzione al procuratore antistatario.

Così deciso il 2.10.2015 nella camera di consiglio della sezione prima civile bis della Corte d'Appello di Napoli.

Il Consigliere estensore

*Unibello
Antonello*

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Napoli,	20 OTT. 2015
Il Cancelliere	

Il Presidente

[Firma]